

Legge regionale 20 gennaio 1992 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

**Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.**

**Art. 26**

*(Organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri)(1)(2)(3)*

**1.** Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative che contemplano l'organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri sul territorio del Friuli Venezia Giulia realizzati congiuntamente da almeno cinque imprese aventi sede nel territorio regionale, anche tramite la forma di rete d'impresе, di società consortile o di consorzio con attività esterna.

Note:

**1** Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 18/2003

**2** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.

**3** Articolo sostituito da art. 59, comma 4, L. R. 3/2021